



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l'art. 1, co. 2, lett. p);

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, e in particolare l'art. 6, co. 2, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca *“possono essere [...] individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”*;

VISTO il d.P.C.M. 26 aprile 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, e in particolare l'art. 1, co. 1, lett. n), ai sensi del quale *“[...] nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica [...] possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al ‘Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei*



Al Ministro dell'università e della ricerca

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione' pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, [...] le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività”;

VISTA la richiesta di adozione di specifiche disposizioni in relazione al predetto art. 1, co. 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020 presentata dalle Conferenze nazionali dei direttori e presidenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori delle industrie artistiche con nota 11 maggio 2020, assunta al prot. n. 12164 in data 12 maggio 2020;

TENUTO CONTO di quanto previsto, nell'ambito della disciplina dei titoli di studio abilitanti alla professione di restauratore di beni culturali, dall'art. 2, co. 3, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87, in materia di percentuale di insegnamento complessivo che deve essere riservata alle attività tecnico didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto previsto dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto attiene alle attività formative intese quali attività organizzate o previste dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, in particolare, alle discipline performative e laboratoriali che prevedono lezioni individuali, collettive in piccoli gruppi, esercitazioni pratiche o di laboratorio, tirocini obbligatori e ogni altra attività pratica;

RITENUTO di individuare, a causa e per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, opportune modalità di svolgimento delle attività didattiche individuali e di quelle laboratoriali obbligatorie, previste dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che, consentano il conseguimento dei relativi diplomi accademici;

CONSIDERATO che l'espressione “esami” contenuta nel citato art. 1, co. 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020 è da intendersi riferita anche agli esami finali di conseguimento del titolo di studio;

D E C R E T A

Art. 1

1. Negli istituti superiori di studi musicali l'attività didattica frontale relativa a discipline performative, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza, può essere svolta a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell'istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020.

2. Nelle accademie di belle arti, negli istituti superiori per le industrie artistiche, nell'Accademia nazionale d'arte drammatica e nell'Accademia nazionale di danza l'attività didattica frontale relativa a discipline laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico di conservazione e restauro, può essere svolta a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell'istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative, in particolare quelle che presuppongono la costituzione di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini corali e orchestrali, non possa essere assicurata l'adozione delle misure di cui al precedente comma 1 ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d'esame, le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività performativa che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative laboratoriali, anche all'interno dei tirocini obbligatori e delle esercitazioni didattiche essenziali, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza non possa essere assicurata l'adozione delle misure di cui al precedente comma 2 ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d'esame le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza, e le modalità più opportune per l'espletamento delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico.

5. Nella predisposizione di apposite modalità per lo svolgimento e la valutazione delle attività di cui ai commi 3 e 4, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le istituzioni garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, nonché delle disposizioni normative concernenti la certificazione della frequenza, la valutazione delle attività performative e di laboratorio e il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi